REGOLAMENTO (CEE) N. 2737/73 DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 1973

che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione (2), in particolare l'articolo 21, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 21 del regolamento n. 359/67/CEE prevede che, quando il prezzo cif di uno o più prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dello stesso regolamento superi notevolmente il prezzo d'entrata, se tale situazione rischia di persistere e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie ;

considerando che occorre stabilire le norme generali di applicazione di tali disposizioni, in particolare i criteri per constatare che il prezzo cif supera notevolmente il prezzo d'entrata e per valutare l'eventuale persistere di tale situazione ;

considerando che, per evitare perturbazioni sul mercato della Comunità, è necessario assicurare un'offerta sufficiente di riso ; che a tal fine è possibile fare ricorso segnatamente alla riscossione di prelievi all'esportazione e alla sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione ;

considerando che occorre altresì stabilire criteri per il calcolo dei prelievi all'esportazione in funzione della situazione economica ; che, al fine di perseguire una politica d'esportazione appropriata in tale situazione e conforme alle esigenze del mercato, è indispensabile sottoporre la fissazione del prelievo all'esportazione esclusivamente ai criteri che disciplinano il regime d'esportazione ;

considerando che, dati gli obblighi comunitari in materia di aiuto alimentare, le esportazioni effettuate in tale ambito sono da escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Un superamento notevole ai sensi dell'articolo 21 del regolamento n. 359/67/CEE sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del due per cento.

2. Tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi, considerata l'evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.

3. Il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni per effetto della situazione di cui ai paragrafi 1 e 2, quando il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale è tale da ostacolare l'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE, ovvero da provocare l'uscita di tali prodotti dalla Comunità, in modo che la sicurezza degli approvvigionamenti non sia più o rischi di non essere più garantita nella Comunità.

Articolo 2

1. Qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 21 del regolamento n. 359/67/CEE, secondo i criteri definiti all'articolo 1, possono essere adottate le misure seguenti :

— applicazione di un prelievo all'esportazione ; inoltre, un prelievo speciale all'esportazione può formare oggetto di una procedura di gara riguardante una quantità determinata,

— fissazione di un termine per il rilascio dei titoli di esportazione,

— sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione,

— rigetto totale o parziale delle domande di rilascio dei titoli di esportazione che sono in corso di espletamento.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, quando la situazione del mercato o le relazioni tra i prodotti lo rendano necessario.

3. È decisa l'abrogazione delle misure di cui al paragrafo 1 al più tardi quando si constati che per tre settimane consecutive non si verifica più la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

Articolo 3

1. Per stabilire il prelievo all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento n. 359/67/CEE, si tiene conto degli elementi seguenti :

a) situazione e prospettive di evoluzione :

— dei prezzi del riso e delle disponibilità sul mercato comunitario,

— dei prezzi del riso e dei prezzi dei prodotti trasformati del settore risiero sul mercato mondiale ;

b) obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi ;

c) interesse ad evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;

d) aspetto economico delle esportazioni.

2. Per stabilire il prelievo all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 359/67/CEE, si applicano gli elementi indicati al paragrafo 1. Inoltre si tiene conto dei seguenti elementi specifici :

a) prezzi delle rotture di riso praticati sui diversi mercati della Comunità ;

b) quantità di rotture di riso necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati, ed eventualmente valore dei sottoprodotti ;

c) possibilità e condizioni di vendita dei prodotti in questione sul mercato mondiale.

3. Quando la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario, il prelievo all'esportazione può essere differenziato.

4. Il prelievo all'esportazione da riscuotere è quello applicabile il giorno dell'esportazione.

Tuttavia, il prelievo all'esportazione applicabile il giorno di deposito della domanda di titolo si applica, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo e prima delle ore 13, per un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità di tale titolo.

5. Non si applica alcun prelievo alle esportazioni effettuate per aiuti alimentari in base all'articolo 23 bis del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 4

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE.

2. Secondo la stessa procedura e per ciascun prodotto,

— vengono decise l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 e la soppressione delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo e terzo trattino,

— ha luogo periodicamente la fissazione del prelievo all'esportazione.

3. In caso di necessità, la Commissione può decidere o modificare il prelievo all'esportazione.

Articolo 5

In caso d'urgenza, la Commissione può adottare le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo e quarto trattino. Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella propria sede.

Tale decisione comporta l'applicazione delle misure adottate per i prodotti di cui trattasi a decorrere dal giorno a tal fine indicato, che deve essere posteriore alla notifica.

La decisione relativa alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino è applicabile per una durata massima di sette giorni.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 ottobre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN